REGOLAMENTO (CE) N. 1200/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1995

che prevede alcune misure transitorie intese a determinare l'elenco agricolo per l'importazione delle merci di cui alla tabella 1 dell'allegato B del regolamento (CE) n. 3448/93 per l'attuazione degli obblighi che discendono dall'Accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali che discendono dall'Accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio [2] prevede l'applicazione di un elemento agricolo nell'imposta, che può assumere la forma di un elemento mobile o di un importo fisso stabilito ai sensi dell'articolo 5;

considerando che la Comunità si è impegnata, nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, a sostituire tutti i prelievi agricoli e gli elementi mobili con importi fissi a decorrere dal 1° luglio 1995; che, a decorrere da tale data, gli importi fissi costituiscono gli importi specifici che sono una parte dei diritti doganali applicabili all'importazione delle merci di cui alla tabella 1 dell'allegato B del regolamento (CE) n. 3448/93;

considerando che è necessario precisare, a titolo di misura transitoria ed in attesa di una modifica del regolamento (CE) n. 3448/93, che l'importo applicabile all'importazione di ciascuna delle merci è il diritto previsto nella tariffa doganale comune;

considerando che tale importo deve servire da base per le riduzioni degli elementi agricoli dell'imposta applicabili a determinate merci originarie di paesi terzi nel quadro di accordi preferenziali, qualora né da tali accordi né dalla loro applicazione risulti una norma specifica;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3448/93, l'elemento agricolo dell'imposta assume la forma di un importo specifico, come previsto nella tariffa doganale comune della Comunità. Tale importo sostituisce l'elemento mobile stabilito ai sensi dell'articolo 3.

2. Qualora un accordo preferenziale preveda una riduzione dell'elemento agricolo dell'imposta, calcolato riducendo gli importi di base determinati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3448/93, tali importi di base sono sostituiti dagli importi specifici previsti nella tariffa doganale comune per l'importazione di questi prodotti di base.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995 e scade il 30 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

[1] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[2] GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.